



UFFICIO ATTIVITÀ NEGOZIALE E GESTIONE PATRIMONIO

OGGETTO: Gara svolta con modalità telematica a procedura aperta per l'affidamento dei servizi di vigilanza armata da prestarsi presso le sedi dell'Agenzia Italiana del Farmaco per 36 (trentasei) mesi, rinnovabili di ulteriori 36 mesi nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo - CIG 927623601D - CUI S97345810580202200011

CHIARIMENTI AL GIORNO 05/07/2022

In ordine alla procedura in oggetto, sono pervenute alla scrivente Amministrazione le seguenti richieste di chiarimenti alle quali si forniscono le risposte in appresso indicate:

Quesito 1

Veniamo a chiedere conferma che il periodo, ultimo triennio, del requisito di capacità tecnica professionale, al punto 7.3 del disciplinare, deve essere calcolato a ritroso dalla pubblicazione del bando e no prendendo gli anni solari nella loro interezza. Nello specifico si richiede se il periodo di riferimento considerato va dal 19/06/2022 al 21/06/2019.

Risposta 1

Si rappresenta che il triennio di riferimento da tenere in considerazione è il triennio effettivamente antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero 17/06/2019 – 16/06/2022, in ossequio a quanto chiarito dall'ANAC e precisamente *“L’Autorità, sulla base di un consolidato orientamento giurisprudenziale, ha precisato che, mentre per la dimostrazione della capacità economico-finanziaria il triennio da prendere in considerazione per verificare la sussistenza del requisito è quello solare decorrente dal 1° gennaio e ricomprende i tre anni solari antecedenti la data del bando, diversamente, per la capacità tecnica e professionale, il triennio di riferimento è quello effettivamente antecedente la data di pubblicazione del bando e, quindi, non coincide necessariamente con il triennio relativo al requisito di capacità economico-finanziaria”* (da rassegna ANAC ottobre 2019).

Quesito 2

Con riferimento all'articolo 7.1 comma b) del Disciplinare di gara, si chiede alla rispettabile Stazione Appaltante se il concorrente già titolare di una licenza prefettizia ex articolo 134 del T.U.L.P.S. per un determinato territorio provinciale diverso da quello ove deve essere eseguito il presente servizio, che abbia presentato istanza di estensione ex articolo 257-ter, comma 5, del R.D. 6 maggio 1940 n. 635 recante *“approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza”*, POSSA concorrere alla gara dimostrando di aver già richiesto l'estensione entro il termine previsto per la presentazione

della domanda di partecipazione; peraltro come già confermato dalle Linee guida Anac n. 10 recanti "Affidamento del servizio di vigilanza privata".

Risposta 2

In merito, si conferma quanto indicato da ANAC nelle LG n. 10 recanti "Affidamento del servizio di vigilanza privata" e precisamente che "il requisito di ammissione deve ritenersi soddisfatto anche laddove il concorrente sia già titolare di una licenza prefettizia ex articolo 134 del Tulpis per un determinato territorio provinciale e abbia presentato istanza per l'estensione dell'autorizzazione in altra Provincia – quale territorio di riferimento per l'espletamento del servizio previsto in gara - purché la relativa autorizzazione (estensione) pervenga prima della stipula del contratto (OMISSIS). Conseguentemente il concorrente in possesso della predetta licenza e che abbia presentato istanza di estensione ex articolo 257-ter, comma 5, Tulpis, può concorrere alla gara se dimostra di aver già richiesto l'estensione entro il termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione (cfr. Consiglio di Stato, sezione V, 2 marzo 2011, n. 1315)"-

Pertanto, ai fini dell'ammissione alla presente gara, in fase di partecipazione alla presente gara, l'OE dovrà indicare nel DGUE, nella parte IV sezione A, sia gli estremi della propria licenza prefettizia ex articolo 134 del Tulpis conseguita per un determinato territorio provinciale diverso da Roma, sia quelli della propria istanza presentata per l'estensione di tale autorizzazione alla Provincia di Roma.

Resta fermo che, ove detto OE risultasse aggiudicatario della procedura, prima della data stabilita dalla Stazione Appaltante per la stipula del contratto, dovrà dimostrare che è a lui pervenuta la relativa estensione alla Provincia di Roma.

II RUP

Raffaella Cugini